

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE



CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE

Direzione Servizi tributari
Dott.ssa Federica Sottotetti



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

REGIMI CONTABILI

- Contabilità ordinaria
- Contabilità semplificata
- Regime dei «contribuenti forfetari»

IMPRESE

- ▶ RegISTRAZIONI contabili effettuate sulla base del principio di competenza



- ▶ Costi e ricavi registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo

CONTABILITA' ORDINARIA

Può essere:

- ▶ obbligatoria
- ▶ opzionale

La verifica dell'obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:

- ▶ la natura giuridica del contribuente
- ▶ l'ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente

CONTABILITA' ORDINARIA

OBBLIGO IN BASE ALLA NATURA GIURIDICA

Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:

- S.p.A.
- S.r.l.
- società cooperative
- enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- stabili organizzazioni di società ed enti non residenti
- associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

CONTABILITA' ORDINARIA

OBBLIGO IN BASE ALL'AMMONTARE DEI RICAVI

Per gli altri soggetti titolari di redditi di impresa:

- persone fisiche che esercitano attività commerciali
- società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
- enti non commerciali che esercitano anche un'attività commerciale in misura non prevalente

scatta l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, qualora i ricavi conseguiti nell'esercizio precedente siano superiori a:

- ▶ euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi
- ▶ euro 700.000,00, per le altre imprese

In caso di inizio attività, i limiti suddetti si determinano ragguagliando ad anno i ricavi presunti dichiarati in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Possono accedervi:

- le persone fisiche che esercitano attività commerciali
- le società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
- gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente

che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi in misura inferiore a:

- ▶ **euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi**
- ▶ **euro 700.000,00, per le altre imprese**
- non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività
- applicano naturalmente tale regime (vale il comportamento concludente)

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

Il nuovo regime



- non è riservato alle nuove iniziative
- riguarda tutte le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa (incluse le imprese familiari) o di lavoro autonomo in forma individuale e che rispettano i requisiti di accesso e di permanenza
- sono escluse, quindi, le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra professionisti

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

1. i ricavi conseguiti non devono essere superiori alle soglie stabilite dalla legge che variano in base al codice di attività ATECO 2007.

Note:

- i ricavi devono essere ragguagliati ad anno
- nel caso di esercizio di più attività si assume il limite più elevato relativo alle diverse attività esercitate.

2. le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute nel limite complessivo di € 5.000 lordi.

Nota:

- devono essere considerati i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi da lavoro accessorio (voucher), i redditi da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, i redditi corrisposti a familiari dell'imprenditore

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

3. il costo complessivo dei beni mobili strumentali al 31.12 al lordo degli ammortamenti non deve superare il limite di euro 20.000.

Note:

- per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente
- per i beni in locazione, noleggio o comodato si assume il valore normale
- concorrono alla verifica della soglia di euro 20.000 i beni utilizzati promiscuamente (autovetture, telefoni cellulari, ecc..), imputati nella misura del 50%
- non concorrono alla verifica della soglia i beni di costo unitario pari o inferiore a euro 516,46 e i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione


4. I redditi di lavoro dipendente o assimilato, eventualmente percepiti nel corso dell'anno precedente a quello in cui il contribuente intende avvalersi del regime in esame, non devono eccedere euro 30.000. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulta cessato.

I requisiti di accesso devono essere valutati con riferimento all'anno solare precedente.

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

ESCLUSIONI

NON possono avvalersi del regime forfetario:




- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i soggetti non residenti con eccezione di quelli residenti in uno stato UE o in uno stato aderente agli accordi per l'adeguato scambio di informazioni
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricati e di terreni edificabili (art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972) e di mezzi di trasporto nuovi
- i soci di società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR o di società a responsabilità limitata trasparenti

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

SEMPLIFICAZIONI

I soggetti che hanno i requisiti per l'accesso al nuovo regime agevolato:



- non subiscono trattenute a titolo di ritenuta di acconto (rilasciando al cliente, anche in fattura, apposita dichiarazione che attesti che il reddito conseguito è assoggettato ad imposta sostitutiva)
- non sono soggetti a studi di settore o parametri
- non sono soggetti ad Irap

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA

- non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa e non hanno il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

DICHIARAZIONE DA INSERIRE IN FATTURA

- ▶ «Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. 190/2014 (regime forfetario); non soggetta a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, co. 67, L. n. 190/2014»

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

| Gruppo di settore | Codice attività ATECO 2007 | Nuovi limiti ricavi/compensi | Coefficiente redditività |
|--|---|------------------------------|--------------------------|
| Industrie alimentari e delle bevande | (10 - 11) | € 45.000,00 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | € 50.000,00 | 40% |
| Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | € 40.000,00 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | € 30.000,00 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | € 25.000,00 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | € 25.000,00 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | € 50.000,00 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | € 30.000,00 | 78% |
| Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) 98) - (99) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | € 30.000,00 | 67% |

REGIME DEI CONTRIBUENTI FORFETARI

START-UP

Per i contribuenti, che rispettano i requisiti per l'accesso al nuovo regime agevolato e che intraprendono una nuova attività, per i primi cinque anni, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 5%.



Condizioni di ammissione

- nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non sia stata esercitata un'attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata o familiare
- l'attività non rappresenti in alcun modo una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (è escluso il tirocinio obbligatorio)
- in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati da quest'ultimo nell'anno precedente non sia superiore a quello fissato dalla nuova normativa in base al codice ATECO

NOTA BENE:

- ▶ *I riferimenti e i contenuti normativi della presentazione sono aggiornati alla data del 14 marzo 2016.*
- ▶ *La presentazione sintetica è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti non possono essere adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento.*

Milano, 14 marzo 2016

Grazie per l'attenzione

dott.ssa Federica Sottotetti